

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" – con sede in Roma, P.zza Sassari 4, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università",

Ε

La Società Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio attività: Azienda di Servizi alla Persona in ambito Socio-Sanitario, n. dipendenti 1.250

Con sede in via Marostica, 8 in Milano, C.F 04137830966

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente da

Francesco Paolo Tronca, nata/o il 31.08.1952 a Palermo.

di seguito anche congiuntamente le "Parti"

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti iscritti al Master di I livello "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie" in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università



in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.

- 3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante:
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

- 1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio:
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta.
- 3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
- 4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- 5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto



ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASP IMMeS e PAT all'indirizzo: https://iltrivulzio.it/.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 del Regolamento UE 679/2016. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante della Convenzione, è allegato alla presente (Allegato A).

Gli studenti che svolgono le attività di tirocinio sono da equipararsi alle "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 679/2016/UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli studenti potranno accedere esclusivamente ai dati personali



strettamente necessari all'espletamento delle attività di tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta.

Qualora nel Progetto Formativo Individuale sia prevista la redazione di un elaborato finale, lo stesso non dovrà avere ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopraddetti.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

ALLEGATO A: Accordo di contitolarità

Roma,

Per il soggetto promotore

Università degli studi di Roma

Unitelma Sapienza Ing. Donato Squara Direttore Generale Per il soggetto ospitante

ASP IMMeS e PAT Dott. Francesco Paolo Tronca